

STATUTO

CONSORZIO CFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA FOSSALTA 3443

Numero REA: FO - 252025

Codice fiscale: 02252620402

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al n. 9.589

"CONSORZIO CFA Società Cooperativa Sociale"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 È costituito un Consorzio fra cooperative e non cooperative denominato "CONSORZIO CFA Società Cooperativa Sociale" qui di seguito denominato consorzio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché la normativa speciale sulla disciplina delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché la Legge Regionale n.12/2014, artt. 2 e 4.

In tutti gli atti e nella corrispondenza del consorzio oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale il consorzio è registrata, il numero di registrazione e il numero dell'eventuale iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

SEDE

ARTICOLO 2 Il consorzio ha sede legale nel Comune di Cesena (FC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte dell'assemblea ordinaria dei soci. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con il consorzio, è quello risultante dal libro soci.

DURATA

ARTICOLO 3 Il consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO

ARTICOLO 4 Il consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Il consorzio, costituito anche ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano. Per ciò stesso il consorzio può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.

Il consorzio potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici il consorzio deve rispettare il principio della parità di trattamento.

OGGETTO

ARTICOLO 5 Il consorzio, con riferimento ai requisiti economici e professionali e agli interessi dei soci cooperatori, ha per oggetto:

A) assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Provincie, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi Committente anche privato l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere da affidare per la relativa esecuzione ai soci;

B) facilitare l'assunzione diretta dei lavori da parte dei soci.

C) Svolgere consulenza a favore delle associate consentendo una maggiore efficienza dell'offerta anche sviluppando politiche promozionali.

Il Consorzio opera nei seguenti settori:

a) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, inertizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;

- attività di gestione C.D.R. (Centri di raccolta);

- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, spazzamento strade, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, lavaggio cassonetti, svuotamento pozzi neri, bonifiche industriali e recupero aree dismesse, servizi di pulizia delle spiagge e degli arenili, etc.);

- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e

tecnologie specifici;

- attività di pulizia, disotturazione, spurgo di condotte, pozzetti fognari e pulizie; spurgo di caditoie stradali;
- attività di cancellazione graffiti, scritte e deaffissione manifesti abusivi;
- attività di campagne di comunicazione;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio e/o selezione rifiuti;
- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale;
- la gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la raccolta, il trasporto, l'intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e la costituzione e la gestione anche per conto di terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti, nei limiti e con le modalità previste dall'art.184 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n.152 del 2006 e s.m.i.;

b) costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;
- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;
- consegna ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico.

c) pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;

- disinfestazione, disinfezione, defogliazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;
- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;
- servizi di squatteria.

d) Trasporti:

- trasporto ed autotrasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;

- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;
- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
- servizi di noleggio taxi;
- gestione linee in concessione, servizi nelle stazioni FF.SS., scolastici, sociali ed aziendali;
- il noleggio di attrezzature e mezzi;

e) Movimentazioni:

- facchinaggi in genere;
- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;
- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;
- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

f) Logistica:

- consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
 - assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione.
- Nonchè l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella ai punti d), e), f).

g) Lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici;

- ponteggi, demolizioni, opere fognarie, scavi e reinterri;
- progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;
- lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;
- progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;
- installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:

- 1) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- 2) impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- 3) impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno

degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

4) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;

5) impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

7) impianti di protezione antincendio;

- gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

- tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

- fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi.

h) arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo meccanico e chimico, potature e abbattimento piante, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;

- gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione;

- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;

- costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;

- organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi.

i) gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e privati.

l) servizio di rilevazione generale delle utenze;

- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;

- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;

- agenzia di recapito;

- vuotatura cassette gettoni telefonici, postali e trasporti pacchi dalla ricevitoria ai depositi ferroviari;

- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;

- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;

- agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.

- controlli (surveyor) su navi, piattaforme, depositi industriali, oleodotti, gasdotti, etc;

m) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati.

n) servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;

- servizi di guardaroba;

- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;

- rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.

o) montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.

p) servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;

- manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;

- sviluppo software e sviluppo reti telematiche;

- corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;

q) recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte;

- scavi e restauri archeologici;

- gestione area archeologica;

- servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;

- traslochi e trasporti di opere d'arte;

- fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

- servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;

- catalogazione beni culturali;

- gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;

r) costruzione e gestione di residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli, servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e sanitaria in genere;

- day hospital;

- telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza;

- servizi alberghieri;

- servizi integrati;

- gestione asili nido;

- turismo sociale;

- cartografie e rilevamenti aereofotogrammetrici.

s) Costruzione e gestione acquedotti;

t) costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali;

- realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elet-

trica votiva;

- operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;
- tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;
- fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.

u) Gestione di laboratori di analisi chimiche, industriali, ambientali e cliniche;

v) formazione ed addestramento del personale;

z) agenzie di lavoro interinale, appalti di mano d'opera.

Al fine di attuare quanto sopra il Consorzio può:

1) svolgere attività informative del mercato dal lato della domanda;

2) assistere i propri soci in tutte le questioni sia di ordine giuridico che tecnico che possono insorgere con i committenti nell'esecuzione delle opere, forniture e servizi affidati;

3) facilitare il credito ai soci anche mediante anticipazioni sui lavori; erogare, con finalità e spirito meramente mutualistico e quindi senza scopo di lucro, esclusivamente in favore di società controllate, consociate e collegate anche in via negoziale, ai sensi dell'art. 2359 c.c., prestiti e finanziamenti ai sensi ed in conformità dell'art. 1, co. 1°, lett. c della l. n. 51/1991, come modificato dall'art. 15-ter della l. n. 164/2014 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 53/2015 e dall'art. 106 del T.U.B., previa assunzione di idonee garanzie, con tassativa esclusione dello svolgimento nei confronti di terzi di ogni attività riservata in materia bancaria e finanziaria;

4) prestare assistenza ai soci nella formulazione di programmi, di commessa e di cantiere;

5) partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Il consorzio potrà costituire società ed enti ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, con la maggioranza prevista dell'Assemblea straordinaria.

Il consorzio può acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti dell'art. 2529 c.c. e purché sussistano le condizioni di cui all'art.2545-quinquies del C.C., solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e riserve disponibili.

Il consorzio potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. Il consorzio potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare avalli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Il consorzio potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Il consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Il consorzio si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La società non potrà svolgere attività finanziaria rivolta al pubblico, comprese quelle previste dalle Leggi nn. 1 et 197/1991, e neppure attività di raccolta di risparmio dal pubblico.

La società inoltre non potrà svolgere attività per le quali è prevista speciale iscrizione ad Albi od altre attività protette, né attività di intermediazione professionale nel campo immobiliare.

Il consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il consorzio potrà emettere titoli obbligazioni ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per il concreto funzionamento del consorzio il Consiglio di Amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. In particolare i rapporti tra il consorzio ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le re-

gole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il consorzio stesso ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 6 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del consorzio le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro, loro consorzi, legalmente costituiti, iscritti nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed, eventualmente, anche nell'Albo Regionale, e le Società non cooperative, che condividono ed intendono perseguire gli scopi sociali del Consorzio, nonché, ai sensi dell'art.11 della Legge n.381/1991, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere socie le cooperative o le persone giuridiche in stato di liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali o in regime di amministrazione giudiziaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività del consorzio.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità del consorzio di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altri consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Al momento della richiesta di ammissione, gli aspiranti soci devono avere i seguenti requisiti:

- essere legalmente costituiti nel territorio italiano;
- avere un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero);
- avere un numero di soci lavoratori non inferiore a dieci,

qualora siano società cooperative o consorzi;
- avere un valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero), qualora si tratti di società cooperative o consorzi;
- per le cooperative sociali, possedere l'iscrizione al relativo Albo Regionale, nonché, per quelle a tipologia B, rispettare quanto previsto dall'art.4 della Legge 381/91 e s.m.i..
L'assegnazione dei lavori-servizi-forniture ai soci cooperatori è disciplinato dal Regolamento dei rapporti contrattuali per le modalità di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture ai Soci.

PROCEDURE DI AMMISSIONE

ARTICOLO 7 Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione dell'attività svolta;
- l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel limite minimo stabilito periodicamente dall'Assemblea oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la ragione sociale;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli 46 e 47 del presente Statuto.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- 2) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel Registro Imprese e, qualora siano cooperative o consorzi, anche nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative;
- 3) estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio, l'accettazione del presente statuto in ogni sua parte, l'ammontare delle azioni che vengono sottoscritte, l'impegno di versare tali azioni ed i contributi sociali, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto e la designazione dei delegati all'Assemblea del consorzio;
- 4) elenco dei componenti le cariche sociali e numero dei soci;
- 5) copia del bilancio più recente presentato al Registro delle imprese e di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente sottoscritta dal Presidente e dal Collegio Sindacale;
- 6) elenco, sottoscritto dal Presidente, dei più significativi lavori eseguiti dal richiedente, con l'indicazione del loro importo e dell'esito dei collaudi;
- 7) una relazione sull'efficienza tecnica (consistenza delle attrezzature di cantiere, macchine, materiali, mezzi di trasporto, etc.);

8) dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. ii.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ogni altra documentazione o notizia che ritenga utile.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.6, delibera sulla domanda, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

OBBLIGHI DEI SOCI

ARTICOLO 8 I soci sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli Amministratori.
- ad accettare il controllo servizi/lavori del consorzio, in quanto titolare degli appalti, nonché i contratti tecnici ed amministrativi da esso stipulati nell'assunzione degli appalti e di eseguirli con la cura del "buon padre di famiglia";
- ad accettare i controlli tecnici-amministrativi che il consorzio ritenesse di far effettuare, in relazione ai servizi/lavori assegnati;
- a partecipare alla attività del consorzio secondo la disciplina fissata dal Regolamento interno;
- a corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dall'apposito Regolamento, consentendo che tali contributi vengano trattenuti dalle somme dovute per servizi/lavori;
- a comunicare al Consorzio i propri recapiti p.e.c., fax, nonché l'eventuale domicilio elettivo, ed ogni eventuale variazione;

- a comunicare tempestivamente al Consorzio il verificarsi delle cause di esclusione previste dallo Statuto.

DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 9 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di loro fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con il consorzio.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ARTICOLO 10 La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o esclusione, nei casi previsti dallo Statuto.

RECESSO

ARTICOLO 11 Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. che ne faccia richiesta con almeno due anni di preavviso e comunque non prima della conclusione degli appalti assegnati. Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività del consorzio;
 - la trasformazione del consorzio;
 - il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto.

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ad eccezione di quanto stabilito all'art.29 del presente Statuto.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera

raccomandata che deve pervenire al consorzio entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

Gli Amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi art.46 e 47 del presente statuto.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto mutualistico instaurato dal socio con il consorzio.

Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale.

ESCLUSIONE

ARTICOLO 12 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. che sia stato dichiarato fallito, ammesso a procedura concorsuale, posto in liquidazione o in regime di amministrazione giudiziaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. i cui componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo, ovvero i cui componenti individuati ai sensi dell'art.80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. compiano atti e/o siano soggetti ad eventi o sottoposti a procedimenti di qualunque tipo, anche di natura amministrativa e/o giudiziaria, comunque pregiudizievoli rispetto al Consorzio e/o pregiudizievoli della immagine e/o reputazione di quest'ultimo;
4. che non si trovi nelle condizioni per rendere in qualsiasi tempo, anche se in via provvisoria, dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
5. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio;

6. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al consorzio;
7. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
8. per il quale sia sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.
9. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
10. che in qualsiasi modo arrechi danni, anche morali o morali di immagine al consorzio e/o alla sua reputazione, o fomenti in seno ad esso dissidi e disordini pregiudizievoli.
L'esclusione agirà di diritto e sarà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

1. nei cui confronti penda procedimento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., anche se non definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, sia ascritti al socio, sia ascritti ai componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo ed alle cariche del socio individuate dall'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero per reati da cui discenda l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della relativa delibera al socio escluso senza che sia proposto reclamo dinanzi al Collegio Arbitrale e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 13 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante p.e.c.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 14 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 30 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) ovvero attribuito gratuitamente a titolo di ristorno ai sensi dell'art.18 (ristorni); la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-

cato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2454-quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito nei confronti dei soci receduti od esclusi, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

ARTICOLO 15 I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato nel precedente art.14.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE

ARTICOLO 16 Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 17 I rapporti economici e normativi con i soci sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

RISTORNI

ARTICOLO 18 L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazioni, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuti e dal relativo apposito Regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,

in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la quantità di servizi complessivamente affidati ai soci e i relativi corrispettivi da essi pagati.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. in forma liquida;
2. mediante attribuzione gratuita di nuove azioni di capitale;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.31/1/1992 n.59.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al consorzio soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

IMPUTAZIONE A CAPITALE

ARTICOLO 20 I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

ARTICOLO 21 Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradi-

mento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1.

EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 22 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 27, lett. e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del consorzio. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la

nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

ARTICOLO 23 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui all'articolo 22.

Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 22, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento del consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, secondo l'ordine dell'art.49 del presente statuto.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; le azioni di sovvenzione saranno rimborsate tenendo conto delle sole somme effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, per quanto riguarda le azioni di sovvenzione, nonché delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo mag-

giore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; ad eccezione delle azioni di socio sovventore per le quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al capitale sociale effettivamente versato e, per le azioni di sovvenzione eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI

ARTICOLO 24 - Con delibera dell'Assemblea straordinaria, il consorzio può emettere Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile.

Gli Strumenti Finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera che approva l'emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli Strumenti Finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo/riserva del patrimonio netto del consorzio.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, gli Strumenti Finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di Strumenti Finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del consorzio. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli Strumenti Finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'Assemblea speciale dei possessori di Strumenti Finanziari

Partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dalle norme del presente statuto.

Gli Strumenti Finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge.

Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli Strumenti Finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli Strumenti Finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale. In caso di scioglimento del consorzio, gli Strumenti Finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di Strumenti Finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari può stabilire un periodo maggiore.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli Strumenti Finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 25 I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione del consorzio o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'art. 37 del presente Statuto.

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

ARTICOLO 26 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il

consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.25.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 27 Il patrimonio del consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);
 - dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);
 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, non cooperatori, di cui alla precedente lett. a, seconda alinea, formate ai sensi dell'articolo 30;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) dal fondo/riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 24, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli SFP.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed

e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 28 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

Il consorzio può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti (art. 2524 c.c.).

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art.2343 c.c.

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

ARTICOLO 29 Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né essere cedute, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, e si considerano vincolate a favore del consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il consorzio ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art.2346, comma 1.

Sono liberamente trasferibili, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 2359-bis e 2357 e seguenti del C.C., le cessioni di azioni a favore di società controllate dal Consorzio o ad esso collegate, ai sensi dell'art.2359 del C.C., previo gradimento dell'organo amministrativo.

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 30 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli Amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art.2513 c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle

società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede del consorzio, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del consorzio che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 dicembre 1977 n.904;
2. una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 2545 - quater c.c.;
3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art.7 della Legge n.59 del 31 gennaio 1992;
4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18. La ripartizione dei ristorni ai soci operatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e successivi punti 6 e 7.
5. ad eventuale dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art.2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;
6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'articolo 23 del presente statuto;
7. una eventuale quota a remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 24, nella misura determinata dall'assemblea di emissione;
8. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del consorzio che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 (dodici) della Legge 16 dicembre 1977 n.904, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f) dell'art.27.

Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento del consorzio superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VII

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 31 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, p.e.c., comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'Organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 32 L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, se sottopostole dal Consiglio di Amministrazione, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina degli Amministratori all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art.22 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di Amministratori e di Sindaci loro spettante conformemente all'articolo 22 e alla

relativa delibera di emissione;

- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, il compenso ai Sindaci, ed il corrispettivo del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti o, eventualmente, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- procede alla revoca degli Amministratori ai sensi dell'art. 2383 c.c. e delibera la decadenza degli Amministratori ai sensi dall'art. 2382 c.c., nonché dei componenti del Collegio sindacale, ad eccezione dei casi di cui al successivo art.33;
- in caso di rigetto da parte del Consiglio di Amministrazione, delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma, c.c.;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora il consorzio sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del consorzio, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'eventuale l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ARTICOLO 33 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su

ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza del consorzio; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, la esclusione del socio ai sensi dell'art. 12; la comunicazione ai componenti del C.D.A. e del Collegio Sindacale della decadenza dalla carica, nei casi previsti dagli art. 41 e 43 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. da 19 a 26 del presente statuto.

MODALITA' DI COSTITUZIONE

ARTICOLO 34 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti totali spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti totali spettanti a tutti i soci.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la trasformazione ex art. 2545-decies l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci del consorzio; quando i soci sono meno di 50 la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 di essi.

Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

L'Assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condi-

zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione e/o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, anche in via non contestuale, salvo che si tratti di assemblea da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario e/o Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, e fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito al consorzio almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 35 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 22 del presente statuto.

Ogni socio ha diritto da uno a cinque voti secondo le seguenti modalità:

- un voto ai soci possessori di quote di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate fino ad un valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero);
- due voti ai soci possessori di quote di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore di oltre Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) fino ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zerozero);
- tre voti ai soci possessori di quote di capitale sociale

sottoscritte e regolarmente versate del valore di oltre Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zerozero) fino ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zerozero);

- quattro voti ai soci possessori di quote di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore di oltre Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zerozero) fino a Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila virgola zerozero);

- cinque voti ai soci possessori di quote di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore di oltre Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila virgola zerozero).

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito Regolamento nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli da 19 a 26 del presente Statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore o Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni e nei limiti di cui all'art.2372 c.c..

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui il consorzio aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione Assembleare può essere proposta dai soci dissenzienti, assenti o astenuti solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 36 L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dall'Amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando occorrono, due o più scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ASSEMBLEA SPECIALE

PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 37 Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale del consorzio che pregiudicano modificano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, del presente Statuto e del relativo Regolamento;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con il consorzio e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sulla proposta di concordato preventivo;
- 7) sugli altri oggetti e materie di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori del consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne facciarichiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con il consorzio.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea del consorzio e di impugnarne le deliberazioni.

ASSEMBLEE SEPARATE

ARTICOLO 38 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., il consorzio istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate

nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, i soci del consorzio sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi del consorzio.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 39 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di consiglieri, che va da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i rappresentanti dei soci cooperatori; possono essere eletti anche Amministratori non soci.

"Coopfond - S.p.A.", con sede legale in Roma (RM) Via Giuseppe Antonio Guattani n.9, titolare di Strumenti Finanziari Partecipativi emessi dal Consorzio, ha diritto alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Per essere eletti gli Amministratori devono possedere speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla carica. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c., nonché nei cui confronti penda procedimento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., anche se non definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero per reati da cui discenda

l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevedono altresì i seguenti limiti al cumulo delle cariche: ogni Amministratore non può ricoprire contemporaneamente simile carica in più di 20 società di capitali, cooperative o consorzi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, nonché autorizzare gli Amministratori delegati ad attribuire procure nell'ambito delle deleghe ricevute.

Gli Amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Gli Amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione del consorzio.

Il Consiglio può nominare Direttori Generali, Procuratori e Dirigenti, conferendo loro i poteri e le deleghe connessi alle funzioni attribuite all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2396 c.c..

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del consorzio, eventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea.

COMPETENZA E RIUNIONI

ARTICOLO 40 II Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. agli indirizzi comunicati dai Consiglieri di Amministrazione e dai Sindaci all'atto dell'accettazione della carica, da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, salvo che si tratti di riunione da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nei casi previsti dall'art.2365, 2° comma c.c., di cui all'art. 33 del presente statuto, il verbale è redatto da un notaio in applicazione dell'art.2436 c.c.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la

portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il consorzio dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'astensione dell'Amministratore interessato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate nei termini di legge dal collegio sindacale, dagli Amministratori assenti, dissenzienti o astenuti con le procedure arbitrali di cui gli articoli 46 e 47 del presente statuto; con le stesse procedure arbitrali possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti nei termini di legge.

Gli Amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

SOSTITUZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 41 Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dall'art.33 del presente Statuto; dichiarata la decadenza, il Consiglio convoca l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione nei casi previsti dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Sono dichiarati decaduti i Consiglieri:

1. nei cui confronti penda procedimento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., anche se non definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero per reati da cui discenda l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. che si trovino nella condizione di non poter rendere, in qualsiasi tempo, dichiarazione sulla assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., con specifico riferimento dei soggetti individuati ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80;
3. che in qualsiasi modo arrechino danni ovvero compiano atti e/o siano soggetti ad eventi o sottoposti a procedimenti di qualunque tipo, anche di natura amministrativa e/o giudiziaria, comunque pregiudizievoli rispetto al Consorzio e/o pregiudizievoli della immagine e/o reputazione di quest'ultimo.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio dispone la revoca degli incarichi eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 39 a Direttori Generali, Procuratori e Dirigenti, nei casi previsti dall'art.33 del presente Statuto.

Dispone altresì la revoca delle nomine eventualmente conferite a Direttori Generali, Procuratori e Dirigenti:

1. nei cui confronti penda procedimento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., anche se non definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero per reati da cui discenda l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2. che si trovino nella condizione di non poter rendere, in qualsiasi tempo, dichiarazione sulla assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

3. che in qualsiasi modo arrechino danni ovvero compiano atti e/o siano soggetti ad eventi o sottoposti a procedimenti di qualunque tipo, anche di natura amministrativa e/o giudiziaria, comunque pregiudizievoli rispetto al Consorzio e/o pregiudizievoli della immagine e/o reputazione di quest'ultimo.

PRESIDENTE

ARTICOLO 42 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti del consorzio e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 43 Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art.2543, co.1, c.c. il consorzio procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

"Coopfond - S.p.A.", con sede legale in Roma (RM) Via Giuseppe Antonio Guattani n.9, titolare di Strumenti Finanziari Partecipativi emessi dal Consorzio, ha diritto alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro dei Revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per essere eletti i Sindaci devono possedere speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla carica. Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c. nonché nei cui confronti penda procedimento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., anche se non definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero per reati da cui discenda l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni, salva la decadenza prevista dall'art. 2405, c. 2°, c.c. e le ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dei Sindaci nei casi previsti dall'art.33 del presente Statuto; dichiarata la decadenza, il Consiglio convoca l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione nei casi previsti dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Sono dichiarati decaduti i Sindaci:

1. nei cui confronti penda procedimento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., anche se non definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero per reati da cui discenda l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. che si trovino nella condizione di non poter rendere in qualsiasi tempo, dichiarazione sulla assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
3. che in qualsiasi modo arrechino danni ovvero compiano atti e/o siano soggetti ad eventi o sottoposti a procedimenti di

qualunque tipo, anche di natura amministrativa e/o giudiziaria, comunque pregiudizievoli rispetto al Consorzio e/o pregiudizievoli della immagine e/o reputazione di quest'ultimo. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

COMPETENZA E RIUNIONI

ARTICOLO 44 Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Collegio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

L'intervento del Collegio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 45 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo, si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali adeguamenti di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- a) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 bis, comma 2, c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 46 Il consorzio ed i soci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale, composto nei modi di cui al successivo articolo 47, la decisione di ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra il consorzio e i soci, operatori e finanziatori, nonché tra i soci stessi, in materia di recesso ed esclusione nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e nelle deliberazio-

ni degli Organi sociali - sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti e all'attività sociale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi criteri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e il consorzio in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 47 II Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato alla nomina del Collegio Arbitrale non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale il consorzio.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale il consorzio. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia del D.Lgs. n.5/2003.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 48 Il consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Regi-

stro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento del consorzio o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del consorzio;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

"Coopfond - S.p.A.", con sede legale in Roma (RM) Via Giuseppe Antonio Guattani n.9, titolare di Strumenti Finanziari Partecipativi emessi dal Consorzio, ha diritto alla nomina di un liquidatore.

Il consorzio potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

MODALITA'DI RIMBORSO

ARTICOLO 49 In caso di scioglimento del consorzio, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori e finanziatori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;
- c) al rimborso della quota di capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno, nonché l'eventuale sovrapprezzo;
- d) rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei soci finanziatori, non cooperatori;
- e) alla devoluzione al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 Gennaio 1992 n.59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 50 Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514

per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt.23, 27, 30 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 49 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TI: FUSCONI LORIS - MARCELLO PORFIRI Notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE
REG.EMILIA ROMAGNA N.2016/70586 DEL 14 DICEMBRE 2016.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART. 22 D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, CHE
SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO DELLE
IMPRESE.